



DETERMINA CONGIUNTA N. 2 DEL 08/10/2019

Oggetto: Delibera della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 118/2019/PAR. Presa d'atto e misure.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA DELL'AQUILA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA CENTRO E FRAZIONI DEL COMUNE DELL'AQUILA

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, Capo X-bis, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

Visto l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

Visto il D.L. n. 83/12 convertito in L. 134/12 per l'adozione di misure urgenti per la chiusura al 31.08.2012 della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (artt. 67-bis, 67-ter, 67-quater, 67-quinqies, 67-sexies);



Visto l'art. 8, comma 2, dell'OPCM n. 3803/2009, come modificato dall'OPCM n. 3817/2009 che dispone *“I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo”*;

Visto l'art. 6 co. 4 dell'OPCM n. 4013/2012 che dispone *“I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8 comma 2 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3803 come sostituiti dall'art. 1 comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009 n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni: ...”*;

Visto l'art. 4, comma 9, del DPCM del 4 febbraio 2013 che dispone *“i compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8, comma 2, dell'OPCM 3803/2009, come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'OPCM 3917/2009, rientrano tra le spese ammissibili al contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:*

- 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;
- 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 euro e 5.000.000 di euro;
- 0,5 % della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 euro e 10.000.000 di euro;
- 0,2 % della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti/Sez. Controlli- Abruzzo n. 43/2019/PAR in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio.

Vista la Determina congiunta n. 1 del 04/07/2019 del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, del Responsabile del Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila di presa d'atto e misure relative alla deliberazione della Corte dei Conti/Sez. Controlli- Abruzzo n. 43/2019/PAR;

Premesso che:

- Il D.L. n. 83/12 (c.d. Decreto Barca o decreto “Sviluppo” del 6 agosto 2012) convertito in L. 134/12, Art. 67-quater (Criteri e modalità della ricostruzione), prevede l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) che ai sensi dell'art. 67 ter del citato decreto n. 83/2012 e del DPCM 4 febbraio 2013 è responsabile dell'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;
- L'Art. 2 del DPCM 4 febbraio 2013 attribuisce agli Uffici Speciali il potere di regolamentare con propri decreti il riconoscimento di contributi per la ricostruzione degli immobili privati;
- Il Decreto USRC n. 1/2014 reca le disposizioni inerenti il contributo per gli interventi di ricostruzione privata nei centri storici dei comuni del cratere, in particolare all'art. 8 comma 6 prevede il riconoscimento del compenso spettante all'amministratore, al rappresentante per le parti comuni, al presidente di consorzio, al procuratore speciale, calcolato secondo le modalità di cui all'OPCM n. 4013/2012, titolo II, art. 6 co.4;



- A seguito della introduzione delle misure disposte con la sopradetta Determina congiunta n. 1 del 04/07/2019 sono state manifestate perplessità circa le modalità di calcolo del compenso spettante ai presidenti di consorzio/rappresentati per le parti comuni in applicazione di quanto espresso nella citata deliberazione n. 43/2019/PAR;
- Poichè la problematica investe anche le Amministrazioni comunali quali enti preposti alla erogazione dei contributi, il Comune dell'Aquila, recependo anche l'istanza degli Uffici Speciali, ha inviato, con nota prot. n. 87962 del 19/08/2019, una richiesta di parere alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Abruzzo al fine di definire tutti gli aspetti relativi alla entità del compenso ammissibile a finanziamento;
- La sezione di Controllo, rilevata l'ammissibilità della richiesta presentata dal legale rappresentante dell'Ente ed inerente questione di contabilità pubblica, ha reso il parere richiesto a mezzo della deliberazione n. 118/2019/PAR disponendo che copia della medesima fosse trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco del Comune dell'Aquila nonché al Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila e al Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere.

Richiamato:

- Il DPCM del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;
- il DPCM del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila all'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano per la durata di tre anni;
- Il decreto del Sindaco del Comune di L'Aquila n. 29 del 1 febbraio 2019 di nomina e conferimento di incarico di direzione del Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune di L'Aquila dell'Arch. Roberto Evangelisti

DETERMINANO

- (i) Di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti/Sez. Controlli- Abruzzo n. 118/2019/PAR e del parere ivi espresso inerente il seguente quesito:
- *“rendere il proprio parere riguardo alla parte di delibera in cui si definisce che il compenso dell'amministratore nella quota massima del 2% deve intendersi come il corrispettivo lordo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri previsti per legge, chiedendo di specificare se negli oneri di legge è compresa, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, anche l'IVA, laddove richiesta”*



- (ii) Di prendere atto dei punti di merito esposti nella deliberazione sopra richiamata in risposta al suesposto quesiti, nello specifico:
- *“Il compenso dell’amministratore nella quota massima del 2% del contributo concesso per i lavori deve intendersi come il corrispettivo lordo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti per legge”*
 - *“Tale importo trova copertura nel contributo concesso con le risorse pubbliche vincolate trasferite dallo Stato e destinate alla ricostruzione post-sisma. Il compenso lordo, nelle sue diverse componenti, deve quindi trovare riscontro tra le voci aggiuntive, come previsto dalla norma, da sommare al contributo concedibile per lavori”*
 - *“Il compenso dell’amministratore nella già menzionata quota massima del 2%, pertanto, rappresenta il corrispettivo onnicomprensivo dell’amministratore stesso al netto dell’IVA se dovuta”*
- (iii) Di disporre l’immediata pubblicazione della deliberazione sopra richiamata unitamente alla presente determina sul sito internet istituzionale dell’U.S.R.C. nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Controlli-Corte dei Conti” in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 31 dlgs n. 33/2013;
- (iv) Di disporre l’immediata pubblicazione della deliberazione sopra richiamata unitamente alla presente determina sul sito internet istituzionale dell’U.S.R.A. nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione” in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 31 dlgs n. 33/2013;
- (v) Di approvare le seguenti misure da rendere immediatamente eseguibili per U.S.R.A. e per U.S.R.C.:
- 1 Il compenso spettante all’amministratore, al rappresentante delle parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, di cui all’art. 4, comma 9, del DPCM del 4 febbraio 2013, deve intendersi come il corrispettivo lordo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti per legge;
 - 2 Il compenso spettante all’amministratore, al rappresentante delle parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, calcolato con le modalità di cui all’art. 4, comma 9, del DPCM del 4 febbraio 2013, è ascrivibile al quadro economico del contributo concesso, nel limite massimo derivante dall’applicazione degli scaglioni previsti, quale corrispettivo onnicomprensivo ad essi spettante, al netto dell’IVA se dovuta;
 - 3 Le somme eventualmente ammesse a contributo in difformità dalle presenti disposizioni saranno adeguate, purchè correttamente esposte nel quadro economico allegato alla richiesta di contributo, in fase di liquidazione dei contributi, previa rettifica/integrazione del contributo concesso.



- (vi) Di ritenere superata e pertanto non più efficace ogni diversa e difforme indicazione operativa in merito, comunque formalizzata dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e dal Comune dell'Aquila;
- (vii) Di dare mandato ai competenti uffici per l'adozione degli atti conseguenti in adempimento delle direttive stabilite con la presente determina.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione della Città dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

**Il Responsabile del Settore Ricostruzione Privata
Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila**

Arch. Roberto Evangelisti



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 27 settembre 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T. u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r. d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione del 14 febbraio 2019, n. 16/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2019";

VISTO il decreto del 15 maggio 2019, n. 6/2019, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;



VISTA la nota del 19 agosto 2019, protocollo n. 0087962, del Comune di L'Aquila, acquisita al ns. prot. n. 3276 in pari data, con la quale il Sindaco ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione;

VISTA l'ordinanza del 12 settembre 2019, n. 35/2019, successivamente integrata con ordinanza 38/2019 del 23 settembre 2019, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Consigliere Marco VILLANI,

FATTO

Il Comune di L'Aquila, richiamando quanto espresso da questa Sezione con deliberazione n. 43/2019/PAR, ha chiesto di rendere il proprio parere riguardo alla parte di delibera in cui si definisce che *"il compenso dell'amministratore nella quota massima del 2% deve intendersi come il corrispettivo lordo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri previsti per legge"*, chiedendo di specificare se negli oneri di legge è compresa, oltre ai contributi previdenziali assistenziali, anche l'IVA, laddove richiesta.

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente indicati *ex lege*, attesa la natura speciale che tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti.

In particolare, ai sensi dell'art. 7, co. 8, della legge n. 131/2003, possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre le Regioni, *anche* i Comuni, le Province e le Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito.

Nel caso di specie, la richiesta, pur non trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) è da ritenersi, in via straordinaria, ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto la stessa sollecita chiarimenti integrativi rispetto ad un precedente parere espresso da questa Sezione ed è formulata dal legale rappresentante del Comune di L'Aquila, considerato che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune, attuale istante, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.) - (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007); (cfr. deliberazione Sez. reg. Controllo Veneto n. 73/2019/PAR).

Per la verifica dell'ammissibilità del requisito oggettivo, facendo riferimento alla precedente deliberazione, si ribadisce la riconducibilità della richiesta nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.



La funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della propria attività amministrativa, seppur attraverso indicazioni di principi generali ed astratti. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono in forma propedeutica nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo di assumere scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando, peraltro, esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'organo di controllo esterno (per tutte, v. deliberazioni n. 36/2009/PAR e n. 295/2018/PAR della Sez. reg. contr. Lombardia).

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare che la disposizione, contenuta nell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di collaborazione.


Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l'ottavo comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in particolare, dall'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le **Sezioni regionali della Corte dei conti** non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza dell'ente che la svolge; esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti o di altri organi.

Con riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione rileva che essa attiene, intesa in termini generali, al corretto impiego delle risorse **pubbliche** destinate alla



ricostruzione post sisma, che è regolata dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i cui principi e finalità generali sono definiti dall'art. 67 ter, cc. 1 e 2: "A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere ...".

Il Collegio ritiene, pertanto, che per il suddetto aspetto la richiesta, intesa in tali termini, debba essere conseguentemente scrutinata nel merito.

Rispetto agli indirizzi ed ai criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte della

Sezioni regionali di controllo, adottati dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR, che contemplano la possibilità che "la pronuncia sia di diniego - per

carezza di uno o più requisiti implicitamente previsti dalla legge n. 131 od anche perché si versa nel caso del divieto di richiesta discendente da normativa speciale", la Sezione rileva che il Comune nella richiesta di parere cita la normativa speciale (o.p.c.m.), prevista nei casi di calamità naturali dalla legge nazionale di protezione civile. Distintamente essa configura il tipo di normativa che per eccellenza è dotata del carattere della specialità; essendo la stessa fondata su specifici presupposti e poteri finalizzati al superamento dello stato emergenziale ed al ripristino delle normali condizioni di vita. Tuttavia, la Sezione osserva che con il citato d.l. n. 83/2012 sono stati disciplinati la cessazione del periodo emergenziale ed il conseguente passaggio alla gestione ordinaria. Il legislatore, inoltre, con la novella sulla ricostruzione privata di cui all'art. 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante misure riguardanti i processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, ha introdotto elementi normativi di chiarezza, di garanzia e di responsabilizzazione degli operatori e, inoltre, ha delineato una nuova tipologia di controlli ascritti in modo precipuo a questa Sezione. L'art. 11, comma 8, dispone "La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati".

La Sezione ritiene superato anche il vaglio relativo al carattere speciale della normativa e che, pertanto, il parere richiesto sia ammissibile atteso che in merito al compenso dell'amministratore il rinvio al dispositivo della disciplina speciale (o.p.c.m. n. 4013/2012) è disposto con normativa ordinaria (decreto USRC n. 1/2014).



NEL MERITO

Il decreto USRC 6 febbraio 2014, n. 1, reca le disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici dei Comuni del cratere ed all'art. 8, c. 6, lettera c) prevede il riconoscimento del compenso spettante all'amministratore, al rappresentante per le parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, calcolato secondo le modalità di cui all'o.p.c.m. n. 4013 del 2012, titolo II, art. 6, c. 4., prevedendo al medesimo art. 8, c. 6 lettera b) il riconoscimento dell'IVA alle aliquote di legge.

Occorre preliminarmente rilevare che la delibera di questa Corte, citata dall'Ente, chiarisce in maniera chiara l'omnicomprensività dell'importo corrisposto a titolo di compenso spettante all'amministratore, al rappresentante per le parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, calcolato secondo le modalità di cui all'o.p.c.m. n. 4013 del 2012, titolo III, art. 6, c. 4,1), per quanto attiene agli oneri previdenziali ed assistenziali. Nulla dice riguardo all'IVA (Imposta sul valore aggiunto) eventualmente dovuta al già menzionato percipiente. Il compenso dell'amministratore nella quota massima del 2% del contributo concesso per i lavori deve, infatti, intendersi come il corrispettivo lordo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti per legge, trattandosi di somme di denaro versate per finanziare le prestazioni pensionistiche e le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali a cui i lavoratori hanno diritto. Si tratta, infatti, dei "premi" che debbono essere versati perché il lavoratore possa ricevere le prestazioni fornite dagli enti previdenziali.

Tale importo trova copertura nel contributo concesso con le risorse pubbliche vincolate, trasferite dallo Stato e destinate alla ricostruzione post sisma. Il compenso lordo, nelle sue diverse componenti, deve – quindi - trovare riscontro fra le voci aggiuntive, come previsto dalla norma, da sommare al "contributo concedibile per lavori" (artt. 7 e 8 decreto USRC n. 1/2014).

Il compenso dell'amministratore nella già menzionata quota massima del 2%, pertanto, rappresenta il corrispettivo omnicomprensivo dell'amministratore stesso al netto dell'IVA se dovuta. Il tutto deve essere coperto finanziariamente dal contributo concesso dal Comune con le risorse pubbliche vincolate, trasmesse dallo Stato e destinate alla ricostruzione post sisma. Si escludono riflessi di diversa natura sul bilancio e sugli equilibri finanziari ed economici del Comune, fermo restando che nella richiesta del contributo o in una sua riformulazione, il compenso lordo, nelle sue differenti componenti, sia computato come voce aggiuntiva, prevista dalla norma, e sia preceduto dall'emissione di apposita nota o fattura con la seguente autorizzazione espressa dai responsabili degli uffici tecnici coinvolti.

Alla luce dei principi e delle finalità espresse dal Legislatore (cit. d.l. n. 83 del 2012, art. 67 quater, c. 8) si esclude, espressamente, che l'onere di legge a titolo di IVA possa gravare sui privati beneficiari del contributo o sull'amministrazione comunale, altrimenti essi subirebbero un ingiustificato accollo di spesa derivante dalla specificità del regime fiscale dell'amministratore.



P.Q.M.


Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di L'Aquila.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di L'Aquila, nonché al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila (USRA) e al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC).


Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 27 settembre 2019.

Il Magistrato relatore

Marco VILLANI




Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI


Depositata in segreteria il **27 SET. 2019**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIANMARRIA
